



Regolamento per la Concessione dei Contributi per il Turismo Scolastico presso la Villa Romana del Casale e Piazza Armerina.

PREMESSA

Al fine di incentivare il Turismo Scolastico il Comune di Piazza Armerina interviene con un contributo agli Istituti scolastici pubblici e parificati sul servizio di trasporto per visite presso la Villa del Casale e Piazza Armerina, servizi guida e/o spettacoli di gruppi folkloristici, come appresso regolamentato.

ART.1

Alle scuole che ne faranno regolare richiesta potrà essere concesso un contributo, relativo alle spese di trasporto, di € 150,00 a pullman per percorsi entro i 150 Km, di € 200,00 a pullman per percorsi oltre i 150 Km. (Distanza della sede della scuola da Piazza Armerina). Inoltre, potrà essere concesso un servizio di accompagnatore o guida.

Tale contributo potrà essere erogato esclusivamente nel caso in cui l'organizzazione della gita prevede un pranzo o una cena in una struttura di ristorazione con sede nel territorio di Piazza Armerina.

ART.2

Il Comune di Piazza Armerina potrà concedere un contributo di € 5,00 a persona per ogni pernottamento in alberghi o strutture ricettive del Comune stesso da rimborsare direttamente alla scuola, previo accertamento delle effettive presenze. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con quello di cui all'art. 1.

ART.3

Le istanze di cui all'art. 1 a firma del Dirigente scolastico, per essere ammesse alle contribuzione dovranno pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio della gita scolastica e dovranno riportare i seguenti dati:

- a) Intestazione della Scuola, indirizzo, coordinate e-mail, numero di telefono, fax;
- b) Programma dettagliato, itinerario e data della gita, coordinate della società di trasporti, della struttura di ristorazione e di quella ricettiva interessate dall'iniziativa;
- c) Numero dei partecipanti e generalità del responsabile dell'iniziativa.

ART.4

Non saranno ammessi a contribuzione gli Istituti scolastici, le cui istanze non saranno conformi al regolamento.



ART.5

Il Comune di Piazza Armerina, accertati i requisiti richiesti, l'importanza dell'iniziativa e la relativa documentazione allegata di cui al precedente art. 3, può decidere l'intervento a valere sulle somme del capitolo 5120 assegnate a quanto previsto nel presente regolamento nell'ambito della programmazione annuale concordata con l'Assessorato regionale BCA.

La Giunta Municipale su proposta dell'Assessorato Comunale al Turismo approva con proprio atto l'iniziativa autorizzandone lo svolgimento e stabilendo il contributo economico da erogare.

ART.6

Pagamento e Liquidazione del Contributo

La liquidazione e il pagamento del contributo concesso avverranno con determina del Dirigente responsabile entro 60 giorni dalla presentazione da parte del Dirigente Scolastico di:

- a) Richiesta di Liquidazione;
- b) copia, certificata conforme, della fattura quietanzata dalla ditta fornitrice del mezzo di trasporto da cui si evinca l'esatto itinerario della gita;
- c) dichiarazione del Dirigente Scolastico della gita che riporti l'esatto numero di pullman, fattura della struttura di ristorazione con sede nel territorio di Piazza Armerina, e, in caso di pernottamento, l'elenco vistato dal titolare della struttura ricettiva, che riporti i nominativi e l'esatto numero dei partecipanti;
- d) dichiarazione del Dirigente Scolastico che accerti l'avvenuto svolgimento della gita;
- e) dichiarazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico con la quale si attesta che tali fatture non verranno utilizzate per altri contributi;
- f) dichiarazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico, con la quale si attesti che l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione allegata all'istanza di contributo;
- g) coordinate bancarie del conto dell'Istituto scolastico sul quale fare pervenire il contributo assegnato.

Nel caso in cui la gita avrà avuto uno svolgimento difforme di quanto dichiarato al momento della domanda, non si procederà all'erogazione del contributo.

ART.7

Non saranno ammessi a contribuzione gli istituti di qualsiasi ordine e grado facenti parte del territorio della provincia di Enna con eccezione di quelle scuole che abbiano programmato scambi con istituti italiani o esteri.

ART.8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione e si applicherà a tutte le istanze che perverranno al Comune di Piazza Armerina a partire dalla stessa data.